



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI

Petralia Sottana li.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Rag. Russo Rosanna)



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI

ART1
FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1 Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Comune introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione, ai tributi comunali, in ottemperanza alle norme emanate con Decreto Legislativo n.218 del 19/06/1997.

2 Il presente regolamento si prefigge:

- di semplificare il procedimento di accertamento;
- di razionalizzare il procedimento medesimo, anche mediante la riduzione degli adempimenti da parte dei contribuenti;
- di instaurare con i medesimi una fattiva collaborazione;
- di ridurre, conseguentemente, i tempi e l'iter burocratico;
- di ridurre quantitativamente il contenzioso per le parti in causa.

ART 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1 L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento dell'Ufficio e, quindi, non estensibile a tutti quegli atti aventi finalità di liquidazione e/o accertamento in liquidazione derivanti dall'attività del controllo formale del Comune sulle denunce e/o dichiarazioni.

2 L'accertamento d'ufficio potrà essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, secondo le disposizioni che seguono.

3 L'istituto dell'accertamento con adesione è possibile esclusivamente nei casi in cui sono riscontrabili elementi tali da presupporre un possibile incontro tra l'interesse della pubblica amministrazione e l'interesse del contribuente, cioè la presenza di fattispecie concordabili ed elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, sono escluse dall'applicazione le questioni di diritto e le problematiche la cui debenza tributaria è certa e quindi determinabile sulla scorta di fatti, dati ed elementi certi ed inconfutabili

4 L'ufficio competente, al fine di poter aderire all'accertamento con adesione, deve tenere in debito conto la certezza e la fondatezza dei dati ed elementi posti a base dell'accertamento d'ufficio, valutando specificatamente ed attentamente l'elemento costi-benefici dell'operazione, avendo, altresì, riguardo dei costi gestionali, dei tempi, dei possibili rischi di soccombenza, della disponibilità del contribuente e del proprio organigramma strutturale.

5 In ogni caso la definizione dell'accertamento con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione di accertamento entro i termini contemplati dalle norme specifiche e nel caso in cui:

- sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior tributo, superiore al 50% di quello definito con l'accertamento con adesione;
- se la definizione riguarda accertamenti parziali.

6 L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, motivi di infondatezza, di illegittimità dell'atto medesimo, nell'esercizio di autotutela dovrà procedere all'annullamento dell'atto medesimo.

ART 3 COMPETENZA

1. Il compito relativo alla definizione dell'accertamento con adesione è demandato al Funzionario Responsabile dei tributi comunali, preposto dall'Amministrazione Comunale alle funzioni di accertamento.

ART 4 AVVIO AL PROCEDIMENTO

1 Il procedimento, di norma, viene attivato dall'ufficio Tributi, mediante invito al contribuente a comparire, indicando:

- a) I periodi di imposizione tributaria suscettibili di accertamento;
- b) Gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia e/o dichiarazione cui è riferito l'accertamento in itinere suscettibile di adesione;
- c) Il giorno, l'ora ed il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2 L'ufficio, in concomitanza di situazioni tali da necessitare l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente ad accertamento già avviato ma non ancora notificato alla parte, invita, mediante invio di lettera raccomandata o mediante notifica, il contribuente stesso a comparire, indicando la fattispecie

tributaria suscettibile di accertamento, il giorno, l'ora ed il luogo, della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

3 Tutte le richieste di chiarimento, gli inviti ad esibire e a trasmettere atti, documenti, planimetrie, questionari e quant' altro ritenuto necessario, che l'Ufficio può richiedere al contribuente, non possono costituire materia di definizione di accertamento con adesione in quanto tale potestà viene espletata ai fini di una mera attività di liquidazione ed accertamento.

4 L'assenso del contribuente al procedimento di accertamento con adesione non è obbligatoria e, pertanto, la mancata risposta all'invito stesso non può essere oggetto di procedure sanzionatorie.

5 Parimenti, l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non riveste carattere di obbligatorietà.

6 Tuttavia, la mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale lascia aperta al contribuente la possibilità di poter agire a sua iniziativa dopo che gli sia stato notificato l'atto di avviso di accertamento, allorquando il contribuente riscontri fatti, dati ed elementi che potrebbero determinare un ridimensionamento della debenza tributaria pretesa dall'ente impositore.

ART.5

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1 Il procedimento di accertamento con adesione può essere proposto dal contribuente, dopo che gli sia stato notificato l'atto di avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, primo comma, formulando, ancor prima dell'impugnazione dell'atto medesimo davanti alla Commissione

Tributaria Provinciale, apposita istanza, in carta libera, di adesione.

2 A tal uopo il contribuente nell'istanza di formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione dovrà indicare il proprio recapito, anche telefonico e l'atto cui è riferita la richiesta di definizione.

3 L'impugnazione dell'avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale implica e comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

4 L'istanza di definizione sospende sia i termini per l'impugnazione che i termini per il pagamento del tributo per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.

5 Entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio comunale, anche telefonicamente formula al contribuente l'invito a comparire.

6 La mancata comparizione del contribuente nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati con l'invito, comporta, ipso jure, rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

7 Il contribuente potrà prima della scadenza dei termini fissati nell'invito e comunque, entro il decimo giorno prima della scadenza stessa, inoltrare motivata richiesta di differimento della fissazione di comparizione. L'ufficio,

valutate le motivazioni del contribuente, potrà, nell'ambito della più ampia discrezionalità, accordare differimenti non oltre il 30° (trentesimo) giorno.

8 Di tutte le operazioni effettuate, delle comunicazioni, della richiesta di differimento e di tutto quanto altro pertinente, nonché dell'esito positivo o negativo del concordato, l'ufficio comunale redige apposito succinto verbale.

ART 6

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 Nel caso in cui l'accertamento, a seguito di contraddittorio, venga concordato con il contribuente, l'ufficio comunale redige in doppio esemplare l'atto di accertamento con adesione, che, viene controfirmato dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile;

2 Un esemplare verrà, come disciplinato nel successivo articolo, rilasciato al contribuente, mentre il secondo esemplare viene assunto dall'ufficio comunale.

3 Nell'atto di definizione debbono essere indicati ed allegati:

- a) tutti gli elementi ed i dati o il richiamo esplicitato all'atto di avviso di accertamento già emanato;
- b) le motivazioni, le prove e le deduzioni addotte al contribuente;
- c) le motivazioni e le controdeduzioni assunte dall'ufficio;
- d) i documenti e gli atti determinanti.

Debbono essere inoltre quantificate:

- a) Le somme derivanti dalla liquidazione delle maggiori imposte;
- b) Gli interessi;
- c) Le sanzioni consequenziali dovute in dipendenza della definizione.

ART 7

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1 La definizione si perfeziona con il versamento, entro il ventesimo giorno dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2 Entro il decimo giorno dal suddetto versamento il contribuente invia all'ufficio comunale la quietanza dell'avvenuto integrale pagamento. L'Ufficio, non appena in possesso della suddetta quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

3 Relativamente alla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per tutti i tributi riscuotibili mediante ruoli, l'ufficio, dopo il perfezionamento della definizione provvede ad iscrivere in ruoli supplitivi o principali gli importi (tributi-tassa-imposta sanzione amministrativa ed interessi) risultanti da atti di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

ART 8
RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

- 1 Per il contribuente, che ha aderito all'accertamento, nel caso in cui la somma complessiva dovuta, comprensiva di sanzione e di interessi, risulta essere esosa e tale da non poter essere subito soddisfatta o comunque di importo superiore al milione di lire, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di otto rate bimestrali di pari importo
- 2 Il pagamento rateale può essere concesso fino a un massimo di dodici rate bimestrali se la somma complessiva supera i due milioni di lire.
- 3 L'Ufficio Comunale, previo accertamento e specifico parere del Comando di Polizia Municipale a tal uopo delegato, qualora ricorrano gravi ragioni e motivi, potrà o meno accogliere l'istanza di rateazione.
- 4 Nel caso di accoglimento sulle somme dovute per tributo rateizzate verrà applicato un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
- 5 Il contribuente, qualora le somme rateizzate superino l'importo di lire.5.000.000.dovrà produrre adeguata garanzia mediante fidejussione, ipotecaria, bancaria, assicurativa o equipollente.

ART 9
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1 Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
- 2 L'accertamento definitivo con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 3 La definizione dell'accertamento non comporta l'impossibilità per il Comune di poter procedere ad accertamenti integrative nel caso in cui:
 - la definizione medesima riguardi accertamenti parziali
 - sopravvenga la conoscenza di nuovo elementi, materie e dati attinenti la base imponibile, non noti alla data del precedente accertamento e non rilevabile dalla denuncia/dichiarazione nè degli atti in possesso del Comune alla medesima data.
- 4 Allorquando l'adesione sia dipendente alla notifica dell'avviso di accertamento lo stesso perde efficacia dal momento in cui l'intero iter dell'adesione stessa sia stato perfezionato e completato.

ART 10
RIDUZIONI DELLE SANZIONI

1 A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione vengono ridotti nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2 Le sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento per le violazioni collegate al tributo, ad esclusione dei casi di violazione di carattere formale relativamente all'imposta comunale sugli immobili e dei casi di omesso o ritardato pagamento dei tributi per i quali è prevista l'immediata iscrizione a ruolo, sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso avverso l'avviso di accertamento stesso, non formuli istanza di accertamento con adesione ad un quarto.

Tale condizione di riduzione viene riportata in calce all'avviso di accertamento stesso.

3 La riduzione di cui al precedente comma non è applicabile:

- a) nel caso in cui il tentativo di concordato da parte del contribuente abbia avuto esito infruttuoso e negativo;
- b) nel caso in cui il contribuente in sede di contraddittorio all'avviso di accertamento abbia con fatti, atti e documenti dichiarato e/o estrinsecato acquiescenza.

4 Sono altresì escluse dalla predetta riduzione tutte le sanzioni derivanti dall'attività di liquidazione del tributo determinate sulla scorta dei dati ed elementi rilevabili nella denuncia/dichiarazione, nonché quelle derivanti da violazioni formali e quelle derivanti dalla mancata, incompleta, infedele risposta alle richieste formulate dall'Ufficio Comunale e/o dal questionario.

ART 11 ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

2 Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente è abrogata e sostituita ogni altra norma non compatibile con le disposizioni dello stesso.